



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

n.23 del 26.09.2017


Oggetto: Avvio del procedimento di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole srl a socio unico.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre alle ore 19.00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano		presenti	assenti
N°	Nominativi		
1	Taramaschi Daniele	Si	
2	Sforzini Paolo	Si	
3	Dondi Iginò	Si	
4	Depaoli Gian Marco	Si	
5	Sartori Daniela	Si	
6	Testori Marisa Pierangela	Si	
7	Barbera Daniele	No	Si
8	Marega Emanuela	No	Si
9	Fuso Daniele	Si	
10	Pelella Vittorio	No	Si
11	Rovati Roberta	No	Si
Totali presenti/assenti		7	4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to Il Responsabile Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>f.to IL PRESIDENTE Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 10.10.2017.</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi";
- la Giurisprudenza ha confermato più volte la suddetta qualificazione affermando che "il servizio di illuminazione delle strade ha carattere di servizio pubblico locale" (cfr. Consiglio di Stato n. 8231/2010), considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (cfr. Consiglio di Stato n. 348/2006);
- stante la suddetta qualificazione giuridica, il servizio di pubblica illuminazione soggiace alle regole previste per i servizi pubblici locali e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario ed al Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., come ribadito anche dalla Determinazione ANAC n. 110 del 19.12.2012;
- l'ordinamento comunitario e nazionale fanno espresso divieto di affidare servizi pubblici in concessione o in appalto tramite rinnovi o proroghe. Si richiama in particolare:
 - il divieto introdotto dall'art. 6, comma 2, Legge 24.12.1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 Legge 23.12.1994, n. 724, in forza del quale "è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura dei beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi";
 - l'art. 23 Legge 18.04.2005, n. 62, che recepisce i principi secondo cui la proroga o il rinnovo di un contratto possono essere concessi "esclusivamente con provvedimento espresso al fine di evitare l'interruzione di attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica" (cfr. Consiglio di Stato n. 1251/2011);
 - la delibera n. 34 del 2011 dell'Avcp, con cui si osserva che il reiterato ricorso all'uso delle proroghe contrattuali costituisce una violazione dei principi dell'art. 2 del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, della libera concorrenza, della parità di trattamento, della non discriminazione e della trasparenza;
 - la deliberazione 110 del 2012 dell'Avcp, con cui si osserva che "sono da escludere tutte le forme di proroga o rinnovo tacito degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica".
- la recente Legge Regionale 05.10.2015 n. 31 stabilisce all'art. 6 che *'i comuni perseguono la proprietà degli esistenti impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza e, a tal fine, tenuto conto dei contratti in essere, quantificano le risorse economiche indicandone le modalità di reperimento, ovvero stabiliscono i criteri per conseguire la ricostituzione della integrale proprietà pubblica degli impianti stessi'*. Stabilisce altresì all'art. 7 comma 1 lettera d) che il documento di analisi dell'illuminazione esterna (DAIE) prevede *'l'individuazione della tempistica e delle modalità per perseguire l'acquisizione della proprietà degli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna, tenuto conto dei contratti in essere, anche avvalendosi della possibilità di riscatto ai sensi dell'art. 6 comma 2, lettera b)'*.

RILEVATO CHE

- questo Comune ha sottoscritto con Enel la convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione;
- la convenzione è scaduta inoltre stante il divieto di tacito rinnovo delle medesime;

PRESO ATTO CHE

- il Comune ha manifestato la volontà intraprendere la procedura di riscatto, di cui al R.D. 15.10.1925, n. 2578 e D.P.R. 04.10.1986, n. 902, degli impianti di pubblica illuminazione di Enel Sole S.r.l. a socio unico, esistenti sul territorio comunale, al fine di poter, successivamente, esternalizzare il servizio mediante procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della citata normativa nazionale ed europea, il tutto allo scopo di contenere i consumi e le conseguenti spese di gestione elettrica e di manutenzione;
- ai fini dell'individuazione del soggetto gestore deve procedersi, come detto, mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali, anche di carattere comunitario, di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- l'espletamento della predetta procedura dovrà consentire il perseguimento degli obiettivi di seguito esposti, considerati strategici per l'odierna Amministrazione:
 - razionalizzazione del consumo energetico attraverso l'utilizzazione di strumenti energetici efficienti;
 - riduzione dell'inquinamento luminoso attraverso soluzioni in grado di assicurare l'erogazione del servizio in un quadro di compatibilità delle emissioni rispetto alle discipline europee e nazionali;
 - contenimento e razionalizzazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

RITENUTO CHE per dare attuazione al sopra citato dettato normativo nazionale ed europeo è necessario preventivamente acquisire la proprietà degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale che attualmente si presumono essere di Enel Sole S.r.l. a socio unico;

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE occorre procedere all'organizzazione del servizio di pubblica illuminazione e all'individuazione delle relative modalità di gestione, in conformità al vigente quadro normativo di riferimento;

VISTO

- il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 e in particolare il Capo II, riscatto dei servizi affidati in concessione (artt. 8-14) e rilevato che l'art. 9 del suddetto decreto prevede che *"la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2"*;
- il suddetto art. 2 prevede che *"(..) tale maggioranza non può essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati"*;

Con voti 6 favorevoli e il voto contrario del consigliere Fuso Daniele il quale ritiene che la proposta non consente alcun vantaggio economico per questa amministrazione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, la volontà del Comune di Cervesina di avvalersi della facoltà di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale di presunta proprietà di Enel Sole S.r.l. società a socio unico, per le motivazioni meglio indicate nelle premesse.
3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di compiere gli atti conseguenti e le procedure di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
4. di dichiarare la presente deliberazione con voti 6 favorevoli e 1 contrario (Fuso Daniele) immediatamente eseguibile stante l'urgenza.